



Comune di San Pietro di Morubio
Provincia di Verona

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 05/08/2020

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto, finalità e limiti del regolamento	4
Articolo 2 - Rapporto con i cittadini	4
TITOLO II° - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE	5
Articolo 3 - Individuazione delle entrate comunali	5
Articolo 4 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate	5
Articolo 5 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.....	6
Articolo 6 – Agevolazioni	6
TITOLO III° - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	7
Articolo 7 - Forme di gestione	7
Articolo 8 - Attività di verifica e controllo.....	7
Articolo 9 - Accertamento delle entrate tributarie	8
Articolo 10 - Accertamento delle entrate non tributarie	9
Articolo 11 - Sanzioni tributarie.....	10
Articolo 12 - Riscossione coattiva delle entrate.....	10
Articolo 13 – Adempimenti del responsabile del procedimento di riscossione coattiva	11
Articolo 14 – Discarico per crediti inesigibili	11
Articolo 15 – Conto di gestione	12
Articolo 16 - Rateizzazione	12
Articolo 17 - Rimborsi.....	13
Articolo 18 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi	14
Articolo 19 – Compensazione tributaria: definizione, presupposti ed effetti	14
Articolo 20 - Notificazione degli atti e costi a carico del debitore	15
Articolo 21 – Importi minimi per versamenti, rimborsi e accertamenti	16
Articolo 22 - Limiti per l’avvio di procedure di riscossione coattiva.....	16
TITOLO IV° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	17
CAPO I° - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE, AUTOTUTELA E MEDIAZIONE.....	17
Articolo 23 - Contenzioso	17
Articolo 24 - Diritto di interpello del contribuente	17
Articolo 25 - Autotutela – Principi	18
Articolo 26 - Mediazione	19
Articolo 27 – Conciliazione giudiziale.....	20
Articolo 28 – Ravvedimento operoso	20

CAPO II° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	21
Articolo 29 - Istituto dell'accertamento con adesione.....	21
Articolo 30 - Attivazione del procedimento di definizione.....	21
Articolo 31 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	22
Articolo 32 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	22
Articolo 33 - Contraddittorio	23
Articolo 34 - Atto di accertamento con adesione	23
Articolo 35 - Perfezionamento della definizione e suoi effetti	24
Articolo 36 - Riduzione della sanzione	24
TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	25
Articolo 37 - Disposizioni finali	25
Articolo 38 - Entrata in vigore	25

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, finalità e limiti del regolamento

- 1.** Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, è volto a disciplinare le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione ed è volto a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
- 2.** Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire con il contribuente un corretto rapporto di collaborazione e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.
- 3.** Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, si applicano entro i limiti previsti dalla legge per la potestà regolamentare del Comune, nonché nel rispetto delle norme specifiche contenute negli appositi regolamenti di gestione delle singole entrate.
- 4.** Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Articolo 2 - Rapporto con i cittadini

- 1.** I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
- 2.** Gli uffici assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

TITOLO II° - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 3 - Individuazione delle entrate comunali

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Con “**entrate tributarie**” si intendono le entrate del Comune derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune stesso in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
3. Con “**entrate non tributarie**” si intendono tutte le entrate non rientranti nella definizione precedente, tra cui in particolare modo le “entrate patrimoniali di diritto pubblico”, cioè tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l’ordinaria attività istituzionale, nonché le sanzioni amministrative e le “entrate patrimoniali di diritto privato”, cioè le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del Comune;

Articolo 4 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un funzionario comunale, responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
3. Il funzionario responsabile è individuato, di norma, nel responsabile del servizio ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione dell’entrata (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni);
 - b) sottoscrive gli avvisi di accertamento – liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l’esterno;
 - c) cura il contenzioso;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione dell’entrata: affida a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per la corretta applicazione del tributo e gestione dell’entrata.

Articolo 5 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singola entrata.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
3. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale o in alternativa con deliberazione di Giunta Comunale e successiva ratifica in Consiglio Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.
5. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe e prezzi precedentemente in vigore.

Articolo 6 – Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dall'organo competente, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte dell'organo competente.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO III° - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997 perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, oltre alle seguenti:
 - a) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i..
3. La scelta della forma di gestione consegue una valutazione riguardante:
 - a) il grado di efficienza e funzionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, garantito dalla forma prescelta;
 - b) la convenienza economica, rilevata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i contribuenti.

Articolo 8 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Gli uffici comunali competenti provvedono, nel rispetto dei termini di prescrizione, al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti degli atti in possesso del Comune, prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento l'ufficio tributi può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari, indicando un termine congruo entro cui fornire i chiarimenti/documenti richiesti.
4. I vari uffici comunali trasmettono all'ufficio tributi i dati e le informazioni rilevanti al fine di potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione, nonché di agevolare il contribuente l'adempimento degli obblighi tributari.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati

raggiunti, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

6. Al fine di potenziare e incentivare l'attività dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può stabilire e regolare la ripartizione di compensi incentivanti per i dipendenti coinvolti, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 9 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e/o il versamento è avrebbe dovuto essere effettuato).

5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, (di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973) senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.

7. L'avviso deve altresì recare indicazione del funzionario responsabile della riscossione che procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste e non versate. Nei successivi 30 giorni a partire dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

8. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

9. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente regolamento comunale e dal disciplinare della concessione.

10. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 10 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'accertamento delle entrate non tributarie avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.

2. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura non tributaria deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

3. L'accertamento esecutivo per entrate non tributarie deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.

4. L'atto di accertamento esecutivo deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

5. L'avviso deve altresì recare indicazione del funzionario responsabile della riscossione che procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste e non versate. Nei successivi 30 giorni a partire dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

6. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

7. L'atto di accertamento esecutivo per entrate non tributarie diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 11 - Sanzioni tributarie

1. Per le violazioni connesse a ciascun singolo tributo, sono applicabili le sanzioni previste per ciascuno dalle specifiche disposizioni legislative. Si applicano, inoltre, le norme generali in materia di sanzioni, previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da rilevazioni realizzate dal Comune, non si procede all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto così come previsto dallo Statuto del Contribuente.
3. Il funzionario responsabile del tributo applica generalmente la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, salvo che sussistano casistiche che rendano opportuna una graduazione della stessa in misura superiore, valutando, per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, tutti i dati ed elementi in suo possesso, avendo riguardo anche ad eventuali recidive e alla collaborazione prestata dal contribuente.

Articolo 12 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n.160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i., previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
3. Dovrà essere nominato un funzionario responsabile della riscossione coattiva, detto anche agente della riscossione, al quale compete la gestione di tutte le operazioni finalizzate alla riscossione coattiva dei crediti vantati dall'ente.
4. Nei successivi 30 giorni a partire dal termine utile per il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme richieste viene affidata al suddetto responsabile attraverso la trasmissione di liste di carico relative alle posizioni da riscuotere.

Articolo 13 – Adempimenti del responsabile del procedimento di riscossione coattiva

1. Il responsabile del procedimento di riscossione dovrà attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. In ordine alle procedure non attivate, il responsabile del procedimento della riscossione dovrà relazionare, motivatamente, con cadenza semestrale.

Articolo 14 – Discarico per crediti inesigibili

1. L'agente della riscossione presenta al responsabile del servizio comunale competente per l'entrata le richieste di discarico delle partite poste in riscossione allegando la relativa documentazione entro diciotto mesi dalla trasmissione della relativa lista di carico, a pena di decadenza.
2. Nel caso in cui sia stata accordata una rateazione al debitore detto termine decorre dalla data di decadenza dal beneficio concesso; nell'ipotesi, invece, di procedure esecutive il termine decorre dalla data di chiusura del processo esecutivo; nell'ipotesi, infine, di procedure concorsuali il termine decorre dalla data di chiusura e definizione della procedura concorsuale attivata.
3. L'ufficio comunale competente per l'entrata, previa verifica, provvede entro sessanta giorni al discarico delle partite ritenute non esigibili.
4. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità del credito derivante da circostanze quali quelle di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) notifica non perfezionata, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - c) liquidazione di società di capitali;
 - d) estinzione della società di capitali a cui consegua l'irrecuperabilità del credito;
 - e) improcedibilità per limiti di importo;
 - f) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - g) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - h) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
 - j) esiguità dell'importo comportante l'antieconomicità della procedura.

5. A tal fine, l'inesigibilità è corredata dal documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente precedente.

6. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia ritenuta esauriente al fine del discarico, l'agente della riscossione è tenuto a risarcire al Comune un importo pari al 80% della quota totale posta in riscossione.

Articolo 15 – Conto di gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, quest'ultimo sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri agenti contabili in base alla vigente normativa.

Articolo 16 - Rateizzazione

1. Su richiesta dell'interessato che versi in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di carattere economico o sociale può essere concessa dal funzionario responsabile la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti a seguito della notificazione di atti impositivi da parte dell'ente.

2. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima la scadenza del pagamento e deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del contribuente che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.

3. La rateizzazione può essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri, avuto riguardo alle capacità economiche del richiedente e all'entità del debito complessivo:

- a.** massimo 4 rate mensili, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
- b.** massimo 12 rate mensili, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
- c.** massimo 24 rate mensili, per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
- d.** massimo 36 rate mensili per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
- e.** massimo 60 rate mensili per debiti di importo superiore a Euro 20.000,01.

4. Le scadenze delle rate mensili concesse è fissata all'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Il numero di rate indicate nel comma 3 è da intendersi come limite massimo: su richiesta del contribuente potranno essere comunque accordate rateizzazioni per un numero di rate inferiore rispetto a quelle indicate.

6. Qualora il debito sia superiore a € 50.000,00 è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, nonché dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate.

7. Sugli importi oggetto della rateizzazione verranno calcolati gli interessi di dilazione maturati al tasso legale vigente al momento di presentazione della domanda, calcolati con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di pari durata, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

10. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Articolo 17 - Rimborsi

1. Il cittadino può chiedere il rimborso delle somme versate al Comune e non dovute entro il termine specificamente previsto dalle norme disciplinanti la singola entrata. Qualora non sia previsto un diverso termine, si fa riferimento alle norme generali in materia di prescrizione.

2. Per i tributi, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il funzionario responsabile dell'entrata, qualora le norme specifiche non prevedano diversamente, provvede entro centottanta (180) giorni all'esame dell'istanza e all'emissione del provvedimento di accoglimento o diniego.

4. In caso di mancata comunicazione al contribuente, entro il termine di cui al comma 3, dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione.

6. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi secondo quanto stabilito all'articolo 21 del presente regolamento.

Articolo 18 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 19 – Compensazione tributaria: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento il contribuente ha diritto a richiedere la compensazione quando è titolare di un credito tributario certo, liquido ed esigibile, non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.

2. E' ammessa la compensazione relativa a diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso o relative ad anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Non è ammesso alcun tipo di compensazione tra tributi comunali diversi.

4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

5. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve presentare prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
- d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

6. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

7. Il Responsabile del Servizio Tributi, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

Articolo 20 - Notificazione degli atti e costi a carico del debitore

1. La trasmissione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile;
- a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- con posta elettronica certificata.

2. Gli atti sono in ogni caso inviati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

3. Al destinatario della notifica deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

4. In caso di emissione di avviso di accertamento, il contribuente è pertanto tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per imposta, sanzioni ed interessi:

- a) le spese relative all'invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) le spese relative all'invio di raccomandata atti giudiziari;
- c) le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973;

5. Fino a successive modifiche normative, la quantificazione delle spese di cui al comma 4, lettere a), b), c) è fissata dal decreto del Ministero delle Finanze 12 settembre 2012 in:

- a) € 5,18 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo raccomandata a.r. e a mezzo posta elettronica certificata;
- b) € 8,75 per ogni contribuente per le notifiche effettuate a mezzo messo comunale nel comune di San Pietro di Morubio;
- c) € 8,75 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo messo comunale al di fuori del comune di San Pietro di Morubio;
- d) € 8,75 per ogni avviso di accertamento per le notifiche effettuate a mezzo raccomandata atti giudiziari.

6. Le spese di cui al comma 5, lettere a), b), c) sono cumulabili tra loro in caso di mancata notifica per compiuta giacenza.

7. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del R.D. n. 639/1910 e s.m.i. il funzionario responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica

professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

8. In caso di mancato pagamento dell'accertamento entro il termine per ricorrere in commissione tributaria al debitore sono posti a carico gli oneri di riscossione dell'atto di accertamento divenuto esecutivo. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni intimano il versamento di detti importi.

9. I costi di cui al comma 1, sono determinati ai sensi della L. n. 160/2019 art. 1, comma 803.

10. Le spese indicate nei precedenti commi, sono sempre a carico del soggetto debitore e vengono anticipate dall'agente di riscossione; l'Ente riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo che risultino infruttuose a seguito di un provvedimento di sgravio, o comunque in caso di accertata inesigibilità dei crediti, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione.

11. Al contribuente debitore non potrà in nessun caso essere addebitato il canone fisso o l'aggio posto a base di gara.

Articolo 21 – Importi minimi per versamenti, rimborsi e accertamenti

1. Ciascun contribuente è esonerato dall'obbligo di **versamento**, salvo diversa disposizione dettata da specifici regolamenti attuativi, se l'importo dovuto nell'anno di riferimento è pari o inferiore ad **€ 10,00 (dieci)**.

2. Non si fa luogo al **rimborso** relativo alle entrate comunali qualora l'importo da rimborsare riferito ad ogni periodo d'imposta, esclusi gli interessi, è pari o inferiore ad **€ 10,00 (dieci)**.

3. Non si fa luogo all'emissione degli avvisi di **accertamento** relativamente alle entrate comunali, qualora l'importo da accertare, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di **€ 10,00 (dieci)**.

4. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Articolo 22 - Limiti per l'avvio di procedure di riscossione coattiva

1. Avuto riguardo alla economicità della gestione dell'attività relativa, non si procede all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva qualora l'importo complessivo del credito da recuperare, riferito a ciascun periodo di imposta ed a ciascun tributo, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, è pari o inferiore ad **€ 30,00 (trenta)**.

2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma

1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo non va considerato.

TITOLO IV° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I° - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE, AUTOTUTELA E MEDIAZIONE

Articolo 23 - Contenzioso

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente compete al funzionario responsabile dell'entrata in tutti i casi in cui tale competenza è attribuita direttamente da una disposizione di legge; negli altri casi compete al Sindaco ai sensi di quanto previsto dallo Statuto comunale.

2. Spetta al funzionario responsabile, previa comunicazione alla Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello; a tale scopo può delegare altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

3. In caso di ricorso, il funzionario responsabile effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'Ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa e le spese di giudizio.

4. E' compito del funzionario responsabile dell'entrata seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 24 - Diritto di interpello del contribuente

1. I contribuenti possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle norme tributarie e la corretta qualificazione di fattispecie.

2. L'istanza deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata a/r, pec o consegna diretta al protocollo, prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza.

3. L'istruttoria dell'interpello e la verifica dell'eventuale inammissibilità dell'istanza sono effettuate ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 156/2015

dall'Ufficio Tributi, che provvede a dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni.

4. La risposta vincola l'ufficio con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Qualora la risposta non sia comunicata dall'ufficio nel termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello.

5. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

6. Il parere reso è privo di effetti qualora sia accertata, anche successivamente, la mancata corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicate nell'atto di interpello, o il difetto o incompletezza di elementi rilevanti ai fini della pronuncia.

7. La presentazione di un'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

8. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili.

9. Per quanto non regolamentato, si applica integralmente l'articolo 11 della legge 212/2000, come modificato dal d.lgs. 156/2015.

Articolo 25 - Autotutela – Principi

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo, al fine di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;

b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal Comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente

motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

5. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può comunque procedere all'annullamento, nei casi in cui vengano riscontrate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti evidenze:

- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico o di calcolo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore sul presupposto.

Articolo 26 - Mediazione

1. Nelle controversie di natura tributaria, di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale, in relazione alle esigenze organizzative ed alle risorse a disposizione dell'Ente, viene individuato l'ufficio incaricato dell'espletamento della procedura di mediazione.

3. Quando viene protocollato un ricorso contenente proposta di mediazione, l'Ufficio Tributi redige una relazione dettagliata sulla controversia, comprendente le motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto da parte dell'ufficio, le eventuali controdeduzioni o – in alternativa – gli elementi per cui ritiene accoglibili, in tutto od in parte, le richieste avanzate dal contribuente.

4. La relazione viene presentata entro 15 giorni al Mediatore, il quale avvia il procedimento previsto dall'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992.

5. Il Mediatore, supportato dall'Ufficio Tributi, se non intende accogliere la proposta di mediazione può formulare d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. Il procedimento si conclude con la verbalizzazione delle operazioni e delle relative decisioni, che vengono comunicate al contribuente, indifferentemente dalla positiva o negativa conclusione della mediazione/reclamo.

7. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

8. Per quanto non espressamente regolamentato, trova applicazione l'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015.

Articolo 27 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale nelle forme e nei termini previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..

Articolo 28 – Ravvedimento operoso

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., qualora il contribuente provveda a sanare una violazione tributaria, la sanzione è ridotta della misura prevista dalla norma di cui sopra, a condizione che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, al fine di consentire all'ufficio la corretta imputazione del versamento.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO II° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 29 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento conseguenti un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrastabili.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

6. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 30 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- b) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Articolo 31 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:

- della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
- del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 32 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, mediante consegna diretta, a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. La sospensione cessa prima del termine, qualora sia dichiarata l'inammissibilità dell'istanza, ai sensi del comma 6, lettera a), del presente articolo, o in caso di mancata comparizione al contraddittorio di cui all'articolo successivo.

4. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta, da parte del contribuente, istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.

5. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:

- dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione, da notificare al contribuente;
- formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Articolo 33 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti, in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 34 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la decisione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 35 - Perfezionamento della definizione e suoi effetti

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta.
2. L'accertamento con adesione perfezionato con il pagamento non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
3. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
4. Qualora il contribuente non provveda al versamento dell'importo definito nell'atto di accertamento con adesione entro i termini previsti, il funzionario responsabile del tributo, se rileva l'esistenza di interesse pubblico al perfezionamento dell'atto, invia una richiesta di regolarizzazione, invitando al pagamento entro il termine inderogabile di quindici giorni, avvisando che, in mancanza, l'atto di definizione dell'accertamento verrà a decadere.
5. In assenza di perfezionamento, nei casi di procedimento ad iniziativa d'ufficio, l'Ufficio Tributi provvede all'emissione dell'avviso di accertamento; nei casi di procedimento ad iniziativa di parte, torna ad esplicitare i suoi effetti l'avviso di accertamento già notificato.

Articolo 36 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.
3. In caso di mancato pagamento delle rate eventualmente concesse, il contribuente decade dal beneficio della rateazione con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - La deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/1998 ad oggetto "D.Lgs. n.ri 471 – 472 – 473 del 18/12/1997. Determinazione ed applicazione delle Sanzioni Tributarie concernenti i tributi comunali.-";
 - Il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali mediante "ingiunzione fiscale" r.d. 639/1910", approvato con delibera Consiglio n. 14 del 30/05/2018;
 - Il "Regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali" approvato con delibera di C.C. n. 8 del 23/02/2002.
2. Le disposizioni di cui al titolo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 38 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020